

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 2024

Disposizioni nazionali relative alla attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023/2024. (24A01257)

(GU n.58 del 9-3-2024)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
della politica agricola comune  
e dello sviluppo rurale

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde»;

Visto il decreto dipartimentale del 18 gennaio 2023, n. 23313 con il quale e' stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata agli interventi del settore vitivinicolo di cui al piano strategico nazionale per la campagna 2023/2024;

Viste le richieste di alcune regioni di attivare, per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, l'attivazione della vendemmia verde e' disposta con decreto direttoriale;

Decreta:

Articolo unico

1. E' attivato per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde, nei limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate alle regioni e con le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2023.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: Blasi

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

**UNIONALIMENTARI - CONFAPI**

**Sede legale**

Via della Colonna Antonina 52, 00186 ROMA

**Sede operativa**

Via Filippo Lippi 30, 25134 Brescia

**T. +39 065121752**

**M. info@unionalimentari.com**

**unionalimentari.com**